VERBALE N. 29 DELL'ADUNANZA DEL 24 GIUGNO 2010

All'adunanza hanno partecipato il Presidente Antonio Conte, il Consigliere Segretario Rodolfo Murra, il Consigliere Tesoriere Francesco Gianzi, nonchè i Consiglieri Alessandro Cassiani, Giovanni Cipollone, Sandro Fasciotti, Paolo Nesta, Domenico Condello, Alessandro Graziani, Livia Rossi, Donatella Cerè, Pietro Di Tosto, Cristiana Arditi di Castelvetere.

Proc. disc. n. 7943 nei confronti dell'Avv. (omissis) Proc. disc. n. 8004 nei confronti dell'Avv. (omissis) Proc. disc. n. 8051 nei confronti dell'Avv. (omissis) Proc. disc. n. 8106 nei confronti dell'Avv. (omissis)

(omissis)

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla-osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica

- Il Consigliere Nesta relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. All'esito il Consiglio delibera quanto segue.

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati (n.9)

(omissis)

Cancellazioni dall'Albo per decesso (n.3)

(omissis)

Cancellazioni dall'Albo a domanda (n.6)

(omissis)

Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n.1)

(omissis)

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n.10)

(omissis)

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati abilitati (n.3)

(omissis)

Abilitazioni (n.7)

(omissis)

Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n.2)

(omissis)

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n.2)

(omissis)

Nulla-osta al trasferimento di praticanti avvocati (n.1)

(omissis)

Certificati di compimento della pratica forense (n.17)

(omissis)

Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato

- Su relazione del Consigliere Fasciotti vengono ammessi al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 i richiedenti. Lo stesso elenco reca anche i nominativi dei richiedenti non ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

Comunicazioni del Presidente

- Il Presidente riferisce sulla comunicazione del Tribunale di Roma – Sezione distaccata di Ostia, pervenuta in data 17 giugno 2010, relativamente all'adesione all'iniziativa di protesta indetta dall'Associazione Nazionale Magistrati per i giorni del 5 e 16 giugno scorsi ove è stata proclamata l'astensione dal lavoro per il 1° luglio 2010 e l'organizzazione nella settimana dal 21 al 25 giugno di giornate di mobilitazione e protesta con sospensione delle attività di supplenza.

Il Consiglio ne prende atto.

- Il Presidente riferisce sulla nota dell'Avv. Maurizio de Tilla, Presidente dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana, pervenuta in data 15 giugno 2010 con la quale trasmette l'articolato di emendamenti proposti dall'O.U.A. per le modifiche del D.Lgs. n. 28/2010 sulla Media-conciliazione.

Rinnova inoltre l'invito a partecipare all'incontro il 25 giugno p.v. presso la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense per l'incontro con tutte le componenti dell'Avvocatura.

Il Consiglio ne prende atto, richiamando sul punto la delibera già assunta tempo fa.

- Il Presidente riferisce sulla nota della Prefettura di Roma –Ufficio Territoriale del Governo – Area I Quater Ordine e Sicurezza Pubblica, pervenuta in data 17 giugno 2010, con la quale trasmette la copia del Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Interno, il Consiglio Nazionale Forense e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, sottoscritto il 25 novembre 2009, finalizzato ad assicurare la partecipazione di professionisti appartenenti ai due Ordini professionali alle riunioni dei c.d. Nuclei di valutazione presso le Prefetture e per lo svolgimento

dell'istruttoria ex art. 11 del D.P.R. 16 agosto 1999 n. 455 (regolamento recante norme concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura) e per lo svolgimento dell'attività di accertamento dell'ammontare del danno subito dalle vittime dell'usura e dell'estorsione.

A tal proposito, si chiede la designazione di due Componenti, uno effettivo e uno supplente, del Nucleo di valutazione in rappresentanza di ciascun Ordine Professionale.

Il Consiglio designa l'Avv. Elisabetta Rampelli, quale Componente effettivo e l'Avv. Fabrizio Gallo, quale Componente supplente.

- Il Presidente riferisce sulla nota dell'Avv. Alberto Storti del Foro di Padova, pervenuta in data 17 giugno 2010, con la quale trasmette il programma della IX Edizione del Corso di Inglese Giuridico che la School of Law dell'Università del Galles – Bangor, con la collaborazione dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno, organizza nel Galles.

L'Avv. Storti chiede al Consiglio di diffondere tale iniziativa tra gli Iscritti al Foro di Roma. Il Consiglio ne prende atto.

- Il Presidente riferisce sulla nota del Dott. Marco Mancinetti, Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati -Sezione Distrettuale di Roma- pervenuta in data 17 giugno 2010, con la quale esprime il proprio sentimento e quello dei Colleghi, di stupore e amarezza per l'inusitato, gravissimo e offensivo attacco che viene rivolto alla Magistratura italiana a seguito del comunicato della Giunta dell'Unione Camere Penali Italiane del 6 giugno 2010.
- Il Consiglio ne prende atto e delibera di invitare i Consiglieri Palamara e Mancinetti per l'adunanza del Consiglio dell'8 luglio p.v. ore 15.00.
- Il Presidente riferisce sulla nota dell'Avv. Nicola Ianniello, pervenuta in data 18 giugno 2010 con la quale, facendo riferimento all'incarico avuto dal Consiglio per resistere al ricorso al Tribunale Ordinario di Roma Sezione Undicesima, del Signor (omissis) comunica che, all'udienza del 15 giugno u.s. il difensore del Signor (omissis) ha prodotto n. 30 documenti e che il Giudice ha rinviato, al 14 luglio 2010, per nostre controdeduzioni.

Il Consiglio ne prende atto.

Comunicazioni del Consigliere Segretario

- Il Consigliere Segretario comunica di aver ricevuto dal Consigliere Graziani una nota nella quale gli riferisce in ordine a quanto accaduto presso la sede dell'Ordine, in data 17 giugno 2010, in relazione alla convocazione delle ore 13.00 per la pratica di Segreteria n. 814/09 S -Sig. (omissis) e Avv. (omissis)- e in relazione alla convocazione delle ore 13.30 per la pratica di Segreteria n. 1222/09 S -Sig. (omissis) e Avv. (omissis).

Alle ore 13.00, sono stati puntualmente ammessi all'interrogatorio (tenutosi nell'aula "Emilio Conte") i convocati Sig. (omissis) e Avv. (omissis); non è stata ammessa l'accompagnatrice del Sig. (omissis), cui è stato rivolto cortese invito ad attendere il Sig. (omissis) nel corridoio del primo piano, dotato di appositi sedili. Nel corso della convocazione, il Sig. (omissis) ha avuto modo di esporre il proprio avviso in ordine alla condotta dell'Avv. (omissis); dopo i primi momenti, il Sig. (omissis) ha manifestato insofferenze e si è lasciato andare ad apprezzamenti poco convenienti circa l'efficienza del Consiglio dell'Ordine, avuto riguardo ai tempi di presentazione del proprio esposto e alla sollecitudine della convocazione. Nel contempo, avendo l'Avv. (omissis) affermato di non avere preso

visione degli ultimi scritti del Sig. (omissis), chiedeva termine per esprimere compiutamente doverosa replica a quanto in ultimo indicato dall'esponente; a questo punto, il Sig. (omissis) iniziava ad alzare la voce, si agitava, si levava e abbandonava la convocazione. Uscito dall'aula, il Sig. (omissis) si soffermava nello spazio antistante la porta dell'aula e continuava a gran voce a esprimere il proprio personale disappunto nei confronti dell'Avv. (omissis) e del Consiglio dell'Ordine, ventilando la responsabilità dei presenti, ove egli avesse accusato un malore per effetto dell'agitazione procuratagli dalla situazione contingente.

Il Consigliere Graziani riteneva, quindi, opportuno invitare il Sig. (omissis) a non disturbare coloro che stavano lavorando negli uffici antistanti (e che erano usciti nel corridoio, richiamati dal vociare) ed effettivamente riusciva nell'intento. Rientrato in aula, il Consigliere Graziani portava a compimento le operazioni di convocazione, congedava l'Avv. (omissis) e usciva dall'aula per dare corso alla convocazione successiva. Venivano quindi ammessi nell'aula il Sig. (omissis) (nel frattempo apparso più calmo) e l'Avv. (omissis). In questa seconda occasione, sia il Sig. (omissis) che l'Avv. (omissis) assistevano alla concisa verbalizzazione, all'esito della quale il Sig. (omissis) e l'Avv. (omissis) sottoscrivevano il testo ricognitivo di quanto accaduto. All'uscita dall'aula, si parava innanzi all'Avv. (omissis) l'accompagnatrice del Sig. (omissis) la quale iniziava a proferire frasi ingiuriose ("ladro", "ci devi restituire i soldi che ci hai rubato") all'indirizzo dell'Avv. (omissis). Questi, onde evitare la collisione fisica con l'accompagnatrice del Sig. (omissis), indietreggiava e si rifugiava all'interno di una stanza dell'Ufficio Disciplina. Mentre l'accompagnatrice del Sig. (omissis) tentava di irrompere nella stanza stessa, il Consigliere Fasciotti (che si trovava all'interno della medesima stanza dell'Ufficio Disciplina) si frapponeva per evitare che avesse luogo l'invasione dell'Ufficio Disciplina e per placare l'accompagnatrice del Sig. (omissis). In quel momento, l'accompagnatrice del Sig. (omissis) dava sintomi di grande agitazione, difficoltà respiratorie e si abbandonava, adagiandosi sul pavimento e denunciando evidente stato di malessere. Il Consigliere Fasciotti si prodigava, quindi, per assistere l'accompagnatrice del Sig. (omissis), facendo chiamare rappresentanti delle Forze dell'Ordine e operatori sanitari per gli interventi di rispettiva competenza. Nel contempo, poichè il Sig. (omissis) aveva a propria volta ripreso a ventilare a gran voce responsabilità dei presenti in ordine all'accaduto, il Consigliere Graziani si occupava di accompagnare l'Avv. (omissis) verso l'uscita dal piano perchè potesse allontanarsi senza altri disagi e si adoperava per tranquillizzare i presenti, raggiungendo poi l'Aula consiliare per ivi partecipare con puntualità alla prevista adunanza.

Questi i fatti riferiti dal Consigliere Graziani, sulla fedeltà della relativa versione non si ha motivo di dubitare.

- Il Consiglio ne prende atto e ringrazia il Consigliere Graziani per la notizia che ha voluto comunicare, osservando che il lavoro che svolgono i Consiglieri in occasione delle audizioni non è certo dei più agevoli.
- Il Consigliere Segretario riferisce sulla segnalazione dell'Ufficio del Giudice di Pace di Roma, inviata anche ad altri Organi per l'eventuale inoltro alla Guardia di Finanza, pervenuta il 21 giugno 2010, relativa al problema verificatosi a causa del rifiuto, da parte di alcuni Avvocati citati nella comunicazione, di pagare il Contributo Unificato previsto dalla legge per l'iscrizione al Ruolo Generale dei procedimenti e di conseguenza, obbligando in tal modo l'Ufficio ad attivare tutte le procedure per il recupero di quanto dovuto.

Si chiede pertanto al Consiglio di valutare il comportamento degli avvocati di questione.

Il Consiglio delibera di aprire una pratica di segreteria, delegando il Consigliere Segretario a disporre un'audizione dei Colleghi interessati.

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla comunicazione dell'Avv. Arturo Pardi, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pesaro e dell'Unione Regionale delle Marche, pervenuta il 21 giugno 2010, in merito al disegno di legge in tema di Riforma Professionale sollecitando il Consiglio Nazionale Forense a proseguire un'opera di sensibilizzazione e pressione che induca il Senato ad imprimere alla discussione tempi di assoluta celerità che consentano di completarne entro l'estate l'iter parlamentare.

Il Consiglio ne prende atto e si associa nel ritenere doveroso sollecitare il Consiglio Nazionale Forense affinchè svolga le dovute rimostranze, anche in relazione agli impegni che l'attuale maggioranza parlamentare aveva preso con gli Organi di rappresentanza forensi.

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell'Avv. Luigi Cardone, Coordinatore della Commissione Consultiva del Consiglio Nazionale Forense, pervenuta in data 21 giugno 2010, con la quale trasmette un parere legale ricevuto in materia di riconoscimento del titolo di "abogado" e un recente parere reso in merito alla questione dell'iscrizione biennale nel Registro dei Praticanti, in presenza di diploma rilasciato dalle Scuole di Specializzazione delle Professioni Legali.

Il Consiglio ne prende atto.

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell'Avv. Prof. Piero Guido Alpa, Presidente del Consiglio Nazionale Forense, pervenuta in data 21 giugno 2010, con la quale comunica l'istituzione di n. 4 borse di studio per avvocati che per il periodo di due mesi del corrente anno fossero interessati a svolgere attività di ricerca presso la biblioteca e le strutture messe a disposizione dall'"Institute of European and Comparative Law" dell'Università di Oxford.
- Il Presidente Alpa trasmette il bando di concorso e il programma e ne chiede la più ampia diffusione presso gli Iscritti, segnalando che il termine ultimo di trasmissione delle domande di partecipazione dei candidati al Consiglio Nazionale Forense, è stabilito al 31 agosto 2010.

Il Consiglio ne prende atto.

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell'Avv. Maurizio de Tilla, Presidente dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana, pervenuta in data 18 giugno 2010, con la quale trasmette il testo del documento elaborato dalla Giunta Esecutiva dell'Unione delle Camere Civili sulla Mediazione "Obbligatoria" ex D.Lgs. 28/2010.

Il Consiglio ne prende atto.

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell'Ufficio Periti della Presidenza del Tribunale Ordinario di Roma, pervenuta in data 21 giugno 2010, con la quale convoca il Comitato Albo Periti per il giorno 13 luglio 2010 alle ore 15,30 per esaminare le istanze di iscrizione all'Albo delle categorie di Periti Architetti, Commercialisti, Ingegneri, Medici, Psicologi, Camera di Commercio e altre categorie non rappresentate da Ordini Professionali, presso la Città Giudiziaria – Palazzo del Tribunale Edificio A piano 1° aula 6 GUP.

Il Consiglio delega il Consigliere Arditi di Castelvetere a presenziare.

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota del Consigliere Dott. Massimo Moriconi del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione distaccata di Ostia, pervenuta il 21 giugno 2010 con la quale, a seguito della concessione del locale del Tribunale per uso "Sala Avvocati", comunica che l'Ordine

degli Avvocati di Roma dovrà richiedere, a proprio nome, un'apposita utenza per consumo di elettricità per l'utilizzo delle attrezzature d'ufficio di necessità degli avvocati.

Il Consiglio ne prende atto e invita il gestore della Sala avvocati ad attivarsi al fine di ottemperare quanto prima all'incombente sollecitato dal Consigliere Moriconi.

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota del Consiglio Nazionale Forense, pervenuta in data 18 giugno 2010, accompagnatoria della lettera dell'Avv. Marco Stefenelli, con la quale comunica che l'Osservatorio per la tutela delle categorie professionali dei dottori commercialisti, esperti contabili e degli avvocati, ha avviato la fase di monitoraggio degli episodi intimidatori ai danni degli appartenenti a tali categorie professionali collegabili ad incarichi professionali loro conferiti dall'Autorità giudiziaria.
- Il Consiglio ne prende atto, incarica il Consigliere Segretario a pubblicare la notizia sul sito istituzionale per invitare i colleghi che abbiano notizia degli episodi in questione a voler collaborare con l'Osservatorio.
- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota della Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari e per l'udienza preliminare Ufficio 32° del Tribunale Ordinario di Roma, pervenuta in data 16 giugno 2010, con la quale viene notificato al Consiglio –quale parte offesa- il decreto di fissazione dell'udienza preliminare per il giorno 21 settembre 2010 alle ore 10.00 del procedimento penale a carico del Signor (omissis) per falsa autocertificazione e indebita ammissione al patrocinio a spese dello Stato con riferimento all'istanza presentata dallo stesso, al Consiglio, in data 28 settembre 2006.

Il Consiglio ne prende atto non ritenendo opportuno costituirsi parte civile.

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla comunicazione, pervenuta il 17 giugno 2010, dell'Ufficio del Consegnatario della Corte di Appello di Roma, accompagnatoria del verbale della riunione della Commissione di Manutenzione degli Uffici Giudiziari tenutasi il 24 maggio u.s.

Il Consiglio ne prende atto.

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla comunicazione del Tribunale Ordinario di Roma, pervenuta in data 17 giugno 2010, accompagnatoria della nota di convocazione per il giorno 8 luglio 2010, alle ore 10.00 nella sede del Tribunale Ordinario Penale di Roma, P.le Clodio, Ufficio dei Giudici Popolari, Edificio A piano T st. 24, per le operazioni di formazione delle Liste Generali dei Giudici Popolari per la Corte di Assise di Appello e per la Corte di Assise -revisione biennio 2010-2012.

Il Consiglio delega il Consigliere Graziani alla partecipazione.

Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53

Il Consiglio

- Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Avv.ti Umberto Cassano, Barbara D'Angelo, Silvia De Gregorio, Giuseppe Di Giorgi, Tania Di Gregorio, Giampiero Galvagno, Roberta Girone, Roberto Fabio Lipari, Filippo Maria Malara, Giuseppe Roberto Merlino, Lucio Molinaro, Isidoro Niola, Luisa Pellegrino, Maurizio Savioli,

autorizza

i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge.

Formazione elenco di difensori per il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti giudiziari civili e amministrativi e negli affari di volontaria giurisdizione

(omissis)

Comunicazioni del Consigliere Tesoriere

- Il Consigliere Tesoriere comunica che è necessario integrare l'archivio dell'Ufficio del Patrocinio a spese dello Stato con nuovi scaffali. Il costo totale per la realizzazione è di euro 1.500,00 oltre IVA come offerto dalla Soc. Recoprogram.

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Tesoriere, quale Coordinatore della Commissione per le Difese d'Ufficio, comunica che ha organizzato il Corso di abilitazione all'iscrizione nelle liste delle difese di ufficio, ex art. 97 co. 4 c.p.p. per assicurare il corretto funzionamento del servizio e un'adeguata formazione degli iscritti agli elenchi stessi.

Il Consiglio

Rilevato che:

- la capienza massima dell'Aula degli Avvocati è di 350 posti e che, pertanto, è necessario individuare criteri di accettazione delle domande di iscrizione che tengano conto del limite sopra indicato;
- a tal fine, occorre considerare che la legge 6 marzo 2001 n. 60 già indica nella documentata pratica specialistica in materia penale, il criterio privilegiato di ammissione dell'iscrizione negli elenchi, al fine di assicurare la qualità e la professionalità del servizio reso (art. 29 disp. att. c.p.p. "dimostrando di avere esercitato la professione in sede penale per almeno due anni, mediante la produzione di idonea documentazione".
- occorre, dunque, tenere conto di tale principio normativo nell'organizzazione dell'iscrizione al Corso, coniugandolo con l'ordine cronologico delle richieste che perverranno.

Delibera

di istituire il Corso di abilitazione per l'iscrizione nelle liste dei difensori di ufficio, che avrà inizio il 24 settembre 2010, con durata biennale, secondo il programma e il Regolamento che verranno successivamente comunicati, per un numero massimo di 350 partecipanti.

Laddove le domande presentate dagli avvocati non raggiungano il numero di 350 posti saranno ammesse quelle presentate dai praticanti avvocati abilitati.

Le domande di iscrizione al corso verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione.

La domanda potrà essere corredata dai verbali d'udienza che attestino che il richiedente l'iscrizione al Corso abbia partecipato, in qualità di difensore o assistito quale praticante, ad almeno sette udienze penali al momento dell'iscrizione. Tale documentato requisito, nell'eventualità di un numero di richieste superiori ai posti disponibili, costituirà titolo di precedenza nella formazione della graduatoria finale degli idonei.

Gli interessati, avvocati o praticanti, in possesso dell'abilitazione alla data della richiesta di iscrizione, dovranno presentare una sola domanda, personalmente o tramite incaricato munito di delega, esclusivamente a mano (pena l'inammissibilità della stessa) previa compilazione dell'apposito modulo già predisposto, presso l'Ufficio Protocollo del Consiglio dell'Ordine nella sola giornata di lunedì 12 luglio 2010 ore 9.00/13.00.

- Il Consigliere Tesoriere comunica che è pervenuto da parte del Consigliere Comunale di Roma, On.le Avv. Domenico Naccari, quale primo firmatario ed estensore, una mozione che impegna l'Amministrazione Civica a porre in essere tutti gli interventi previsti per la realizzazione di un fast parking a Piazzale Clodio.

Il Consiglio ne prende atto, delibera di pubblicare la mozione sul sito istituzionale e ringrazia il Collega Naccari e gli altri firmatari della mozione stessa.

- Il Consigliere Tesoriere segnala l'opportunità che si proceda ai lavori di adeguamento del bancone dello sportello dell'Ufficio Iscrizioni in modo da ospitare, nello stesso locale, anche l'accettazione delle istanze di rilascio e restituzione dei pareri di congruità su note di onorari. In tal modo, il locale attualmente destinato a tale attività sarà utilizzato per altri scopi. La spesa preventivata è minima.

Il Consiglio, dato atto, approva.

- Il Consigliere Tesoriere comunica che lunedì scorso, 21 giugno, molti Consiglieri hanno preso parte all'asta di beneficienza svoltasi all'Hotel Hilton. In tale occasione i presenti hanno impegnato il Consiglio ad acquistare un quadro, dal costo di Euro mille, il cui ricavato verrà destinato in beneficienza in favore di bambini in difficoltà.

Il Consiglio approva la spesa.

- Il Consigliere Tesoriere propone di pubblicare sul sito istituzionale la notizia che il Consiglio pone in vendita i "Marenghi d'oro" provenienti dall'eredità dell'Avv. Giovanni Mancini, al fine di acquisire manifestazioni di interesse all'acquisto.
- Il Consigliere Tesoriere riferisce che già è pervenuta un'offerta che costituisce il prezzo minimo di acquisto.

Il Consiglio ne prende atto e approva.

Comunicazioni dei Consiglieri

- Il Consigliere Segretario e il Consigliere Nesta, Coordinatori della Commissione Diritto e Procedura Civile, comunicano di aver ricevuto la richiesta di designare quale ulteriori componenti della Commissione gli Avv.ti Francesco Capozzi, Gianluca Cerelli, Pasquale Dimasi, Massimiliano Forlini, Giorgio Franciosa, Giuseppe Mattei, Gianpiero Scardone. Si tratta di richieste formulate da giovani Colleghi, che motivano l'istanza con la volontà di apportare il loro contributo all'organizzazione materiale di seminari di studio.

Il Consiglio ne prende atto e approva, segnalando però l'opportunità che le Commissioni, d'ora in poi, non subiscano più variazioni.

- Il Consigliere Segretario e il Consigliere Nesta comunicano di aver inserito nella Commissione di Diritto Amministrativo l'Avv. Dario Capotorto che fa parte della Conferenza dei Giovani Avvocati. Il Consiglio ne prende atto e approva.
- Il Consigliere Arditi di Castelvetere, in unione con il Consigliere Fasciotti, Coordinatori della Commissione Famiglia –Dipartimento diritto sostanziale– comunicano che è stato organizzato il Convegno dal titolo "Separarsi con rispetto Il Diritto Collaborativo: un metodo di risoluzione delle

controversie nella Società che cambia", che si terrà il giorno 15 luglio 2010, dalle ore 9.30 alle ore 13.30, nell'Aula consiliare.

I Consiglieri Arditi di Castelvetere e Fasciotti chiedono, quindi, che l'evento –realizzato in collaborazione con l'Istituto Italiano per il Diritto Collaborativo, con l'International Accademy of Collaborative Professionals e con l'Associazione Nazionale Avvocati Mediatori Familiari, venga pubblicizzato attraverso i canali dell'Ordine (stampa dei manifesti e inserimento nel sito istituzionale).

Il Consiglio ne prende atto e approva.

- I Consiglieri Arditi di Castelvetere e Rossi comunicano che è pervenuta una e-mail della Dott.ssa Anna Medina –del Municipio XI– con la quale si rende edotto il Consiglio della costituzione della Consulta Femminile del predetto Municipio che ha per oggetto una indagine sulle donne avvocato che esercitano la professione forense nel territorio municipale. In allegato alla predetta mail viene trasmessa la presentazione dell'iniziativa e uno strumento di indagine (questionario) appositamente predisposto.

Viene richiesto il sostegno del Consiglio all'iniziativa al fine di assicurarne il buon esito.

A tal fine i Consiglieri Arditi di Castelvetere e Rossi propongono che il documento di presentazione dell'iniziativa e il questionario vengano pubblicati sul sito con invito alle Colleghe alla compilazione e all'invio telematico presso il predetto Municipio.

Il Consiglio approva la pubblicazione sul sito istituzionale.

- Il Consigliere Condello informa il Consiglio di aver partecipato, quale Coordinatore della Commissione Procedure Concorsuali, alla riunione organizzativa della fase sperimentale di avvio del processo telematico fallimentare indetta dal Cons. Ruggero, Giudice delegato alla Sezione Fallimentare e designato dal Presidente della Sezione Fallimentare per attivare la sperimentazione.

Tutte le procedure fallimentari, nuovo rito, assegnate al Cons. Ruggeri verranno trattate anche on line con l'utilizzazione del programma software fornito dalla Società Zucchetti.

Questo sistema consentirà ai Giudici, ai Curatori e alla cancelleria di gestire le procedure anche in formato digitale e con collegamenti e trasferimenti degli atti on line utilizzando la posta elettronica certificata.

Successivamente, dopo la fase di sperimentazione, il sistema verrà utilizzato in tutta la Sezione Fallimentare di Roma.

Il Consiglio ne prende atto.

- Il Consigliere Condello informa il Consiglio di aver incontrato, unitamente al Consigliere Barbantini e alla presenza, nella prima fase, del Presidente, il Coordinatore dell'Unione degli Ordini Forensi del Lazio, Avv. Anna Maria Barbante, il Presidente dell'Ordine di Latina, Avv. Giovanni Malinconico e il Presidente dell'Ordine di Frosinone, Avv. Davide Calabrò.

Nella riunione si è discusso dei problemi relativi alla costituzione dell'Unione del Distretto del Lazio a seguito dell'approvazione dello Statuto e della delibera del 27 maggio 2010 della stessa Unione nell'adunanza dei Presidenti tenutasi a Civitavecchia il giorno 27 maggio 2010.

Della predetta delibera si trascrive un passo che riguarda, in particolare, l'Ordine di Roma:

"- preso atto della disponibilità recentemente manifestata dal C.d.O. di Roma di intrattenere rapporti con l'Unione e di verificare percorsi finalizzati alla unificazione di tutti gli Ordini del distretto.

 considerato che è interesse dell'Unione individuare le possibili convergenze di tutti i Consiglieri dell'Ordine del distretto compatibili con i principi generali che hanno il vigente statuto, DELIBERA

di delegare il coordinatore, unitamente agli Avv.ti Giovanni Malinconico e Davide Calabrò a prendere contatti con il C.d.O. di Roma al fine di concordare le concrete modalità di attuazione delle reciproche disponibilità."

Il Consigliere Condello, dopo aver esaminato lo Statuto dell'Unione, ha proposto le seguenti modifiche: 1) all'art. 2 inserire la frase "nel rispetto dell'autonomia e competenza istituzionale nei singoli Consigli"; 2) all'art. 4) inserire la frase "o da un Consigliere delegato dal Presidente"; 3) l'eliminazione dell'art. 7; 4) la modifica dell'art. 6.

In particolare con riferimento all'art. 6 è stata proposta la seguente modifica: "le delibere del Comitato dei Presidenti sono assunte a maggioranza semplice dei voti espressi in forma palese e comunque con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei Consigli aderenti. Non sono ammesse deleghe tra componenti di Ordini diversi. Ad ogni Consiglio dell'Ordine spetta il numero di voti in proporzione al numeri degli iscritti individuando secondo i criteri di cui all'art. 11 del D.lgs. 23 novembre 1944 n. 382."

Il Consigliere Condello ha evidenziato che lo Statuto, così come elaborato dagli altri Ordini, determina una evidente posizione anomala del Consiglio dell'Ordine romano rispetto agli altri Consigli del Distretto. La modifica proposta, che prevede l'eliminazione dell'attribuzione di voti limitati in contrasto con la normativa vigente e l'utilizzazione della clausola prevista ("in aggiunta del voto favorevole di almeno la metà dei Consigli aderenti"), determina una posizione di equilibrio tra l'Ordine romano con gli altri Ordini.

I Rappresentanti dell'Unione degli Ordini Forensi del Lazio hanno evidenziato che lo Statuto, così come da loro approvato, non può essere modificato poichè, in caso contrario, verrebbero vanificati i principi ispiratori dello stesso così come a suo tempo individuati dagli altri Ordini nel Lazio.

I Rappresentanti dell'Unione, comunque, hanno ribadito l'invito al Consiglio di Roma di partecipare, con propri rappresentanti, all'Assemblea Generale del 26 giugno p.v. e agli altri eventi che verranno organizzati lasciando inalterate, in questa prima fase, le disposizioni previste nello Statuto.

Il Consigliere Condello ritiene che il Consiglio dell'Ordine di Roma non possa non partecipare alle attività dell'Unione degli Ordini Forensi del Lazio, istituzione prevista in tutti i Distretti delle Corti d'Appello d'Italia e riconosciuta dal Consiglio Nazionale Forense poichè l'assenza potrebbe determinare gravi danni dall'Avvocatura romana, sia con riferimento al nuovo Ordinamento Professionale in discussione al Senato, sia con riferimento a tutte le attività istituzionali che vengono decise negli Organi rappresentativi dell'Avvocatura ma rileva, comunque, che lo Statuto deve essere adeguato alle richieste formulate.

Il Consiglio ne prende atto, ma invita il Presidente a prendere parte all'Assemblea del 25 p.v. al fine di spiegare approfonditamente le ragioni dell'Ordine di Roma.

- I Consiglieri Condello e Graziani riferiscono in ordine agli sviluppi degli incontri avuti con i responsabili dell'Ufficio UNEP in ordine alla prospettiva di implementare i servizi fruibili dagli Avvocati attraverso l'utilizzo delle moderne tecnologie. Allo stato, l'Ufficio UNEP è dotato di tre distinti applicativi (uno per il Settore Esecuzioni, uno per il Settore Notificazioni Civili e uno per il Settore Notificazioni Lavoro) che non sono immediatamente in grado di dialogare tra loro e convergere su un'unica piattaforma. L'Ufficio UNEP ha tuttavia indicato che, in futuro, ma con tempi

non prevedibili, opererà nel senso di consentire il dialogo tra questi applicativi. Al momento, appare tuttavia possibile sviluppare una piattaforma software attraverso la quale consentire agli Avvocati di visualizzare *on-line* la situazione degli atti consegnati per la notifica e la loro disponibilità agli sportelli di restituzione. Per fare ciò, sono coinvolte sia le responsabilità dell'Ufficio UNEP che della Presidenza della Corte di Appello di Roma nonchè le strutture tecniche della Corte di Appello stessa e dell'azienda fornitrice del supporto software dell'Ufficio UNEP. Ogni riscontro attuale ha già dato esiti positivi e, conseguentemente, si prevede che il risultato perseguito possa essere raggiunto in tempi quanto mai brevi.

Il Consiglio ne prende atto e ringrazia.

- I Consiglieri Condello e Graziani riferiscono in ordine al progetto di munire di accesso ad internet wi-fi le sedi giudiziarie romane. In data 21 giugno 2010 hanno partecipato a una riunione con i responsabili dell'Ufficio dei Referenti Informatici Distrettuali della Corte di Appello di Roma, Dott. Mauro Lambertucci, Dott. Carmelo Asaro e Dott. Giuseppe Corasaniti, alla presenza del Dirigente della Provincia di Roma Dott. Francesco Loriga e di altri responsabili delle strutture giudiziarie coinvolte dal progetto. All'esito della riunione, sono stati fatti i sopralluoghi per individuare le quattro aree da dotare di punti di accesso wi-fi nella fase sperimentale del progetto (gli edifici A e B della Città Giudiziaria di Piazzale Clodio nonchè il nuovo palazzo della Corte di Appello, il palazzo di Via Lepanto 4 e il palazzo di viale Giulio Cesare n.54/B). A seguito di tale sopralluogo, verranno quanto prima richieste dalla Provincia di Roma le autorizzazioni necessarie, affinchè siano rese dalle Presidenze della Corte di Appello di Roma e del Tribunale Ordinario di Roma, anche previa acquisizione del pronunciamento da parte della Commissione di Manutenzione competente.

Il Consiglio ne prende atto e ringrazia per l'ottima notizia.

- I Consiglieri Condello e Graziani riferiscono in ordine all'incontro tenuto il 21 giugno 2010 per rilevare l'andamento dell'attuazione del Processo Civile Telematico presso il Tribunale di Roma Settore Esecuzioni Immobiliari. In tale occasione, il Dott. Francesco Cottone (Magistrato addetto alla direzione del "Gruppo Guida" incaricato di definire le prassi operative del PCT) ha confermato le difficoltà di procedere a "bonificare" le anagrafiche degli avvocati coinvolti nei processi esecutivi immobiliari, specialmente nella funzione di ausiliari del giudice. Il medesimo Dott. Francesco Cottone ha indicato che le anagrafiche da "bonificare" saranno circa 3.500, di cui il 65% circa riguardanti avvocati. Per questo motivo, è stata richiesta una disponibilità di massima del Consiglio di mettere a disposizione una unità lavorativa che provveda (previa convenzione autorizzata dal Presidente del Tribunale) ad operare gli inserimenti. Analoga richiesta verrà avanzata al Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
- I Consiglieri Condello e Graziani propongono di esprimere una adesione di massima alla richiesta, dal momento che la "bonifica" delle anagrafiche consentirà un migliore utilizzo del Processo Civile Telematico da parte degli Avvocati romani.
- Il Consiglio ne prende atto ed esprime un consenso di massima all'iniziativa, riservandosi successive considerazioni al riguardo e sottolineando, tuttavia, che l'invio di personale interinale dovrà essere compatibile, comunque, con le risorse economiche del Consiglio.
- Il Consigliere Fasciotti riferisce che in data 9 luglio 2010, presso l'Aula Avvocati del Consiglio dell'Ordine sarà tenuto un Convegno sul tema: "Effetti della mediazione nel campo della Responsabilità Civile".

Hanno manifestato la loro disponibilità a svolgere le relazioni:

- il Prof. Avv. Felice Ancora, Ordinario di Diritto Pubblico e Scienza della Formazione presso l'Università di Cagliari;
- l'Avv. Domenico Condello, Consigliere dell'Ordine di Roma e Coordinatore della Commissione Consiliare sulla Mediazione;
- il Dott. Filippo Paone, Presidente della Sezione III della Corte di Appello di Roma;
- l'Avv. Francesco Soro, Presidente del Corecom, Membro della Commissione per la Responsabilità Civile:
- l'Avv. Emanuela Piselli, Componente della Commissione per la Responsabilità Civile;
- l'Avv. Paolo Garau, Componente della Commissione per la Responsabilità Civile.

Hanno organizzato il Seminario i Coordinatori Vicari della Commissione: Avv.ti Marco De Fazi, Luca Bergamini, Alessandro Ciciarelli, Antonio Sbardella.

- Il Consiglio ne prende atto e ne autorizza l'inserimento sul sito del Consiglio e la forma di pubblicità tramite stampa di manifesti.
- Il Consigliere Fasciotti riferisce che in data 2 luglio 2010 presso l'Aula Avvocati del Consiglio dell'Ordine, sarà tenuto il Convegno "Gli Ammortizzatori Sociali l'evoluzione della normativa e le variazioni dell'ultimo biennio".

Hanno manifestato la loro disponibilità a svolgere le relazioni:

- il Dott. Raffaele Fontana, Funzionario Ufficio Regionale Lazio, Politiche sul Lavoro e Contenzioso;
- il Dott. Claudio Franchini, Ufficio Contenzioso e Relazioni Sindacali Federlazio;
- il Prof. Avv. Nicola de Marinis, Professore Associato presso l'Università del Molise;
- il Consigliere Stefania Billi, Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Roma.

Effettueranno interventi programmati:

- l'Avv. Andrea De Marchi, Vicario della Commissione di Diritto del Lavoro;
- l'Avv. Mariano Picca, Membro della Commissione di Diritto del Lavoro;
- l'Avv. Riccardo Chilosi, Membro della Commissione di Diritto del Lavoro.

Ha organizzato il Seminario la Commissione di Diritto del Lavoro.

- Il Consiglio ne prende atto e ne autorizza l'inserimento sul sito del Consiglio e la forma di pubblicità tramite stampa di manifesti.
- Il Consigliere Fasciotti comunica che l'Avv. Fabrizio Pagniello ha chiesto l'inserimento nella Commissione della Magistratura Onoraria.

Il Consiglio ne prende atto e approva.

Pratica 117/2007 S - Avv. (omissis)

(omissis)

- Il Consigliere Graziani riferisce in ordine ai contatti con Istituti universitari per avviare tirocini di studenti presso gli studi legali dei Colleghi come utili momenti formativi nell'ambito della carriera universitaria, anche post-laurea. A tale riguardo, il Consigliere Graziani riferisce che, successivamente alla delibera assunta nell'adunanza consiliare del 15 aprile 2010, è stata raccolta l'adesione dell'Università Europea di Roma, con cui è stato elaborato un testo di "convenzione quadro di stage di formazione e orientamento" (predisposto anche grazie all'apporto dell'Avv. Rosario Carmine Rao e dell'Avv. Isabella Giampaoli Pontecorvo della Commissione Giovani) per disciplinare il rapporto tra le due Istituzioni nella conduzione dell'iniziativa.

Il Consigliere Graziani suggerisce, quindi, che si approvi la stipula della convenzione stessa e che il Consiglio dia adeguata comunicazione della cosa ai Colleghi per raccoglierne l'adesione, al fine di realizzare un elenco che tenga conto sia delle richieste dei Colleghi, sia dei requisiti dei tutoravvocati, sia dell'intervento del Consiglio nell'esercitare il proprio ruolo nel progetto.

Il Consigliere Graziani propone, altresì, che alla stipula della convenzione sia dato adeguato rilievo mediante comunicati sulla stampa e organizzazione di un convegno sul tema.

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Nesta, Coordinatore della Commissione Diritto Proprietà, Locazione e Urbanistica, comunica di aver designato quale ulteriori componenti della Commissione gli Avv.ti Giovanni Agostini, Gianluca Alfano e Flavio Termentini.

Il Consiglio ne prende atto e approva.

- Il Consigliere Nesta, Coordinatore della Commissione Legislazione Nazionale e Comunitaria, comunica di aver designato quale ulteriori componenti della Commissione gli Avv.ti Tommaso Corapi, Josephine D'Angelo e Marco Pietrobattista.

Il Consiglio ne prende atto e approva.

Pratica n. 409/10 S – Avv.ti (omissis) e (omissis)

- Gli Avvocati (omissis) e (omissis) hanno formulato richiesta di parere deontologico "in ordine alla corretta interpretazione del combinato disposto di cui agli artt. 42 del Codice Deontologico Forense e 2961 del Codice Civile con particolare riferimento ai seguenti quesiti:
- 1- sino a quando può ritenersi sussistente il dovere dell'avvocato di conservare la documentazione relativa a pratiche ormai esaurite;
- 2- l'avvocato che intende inviare al macero i documenti, gli incartamenti e i fascicoli relativi a giudizi conclusi da oltre tre anni, ha l'onere di informare di ciò il proprio cliente e di mettere a sua disposizione tale documentazione prima della sua distruzione;
- 3- quali obblighi deontologici e professionali incombono all'avvocato che intende inviare al macero i documenti, gli incartamenti e i fascicoli relativi a giudizi e incarichi conclusi da oltre tre anni."

Il Consiglio

- Udita la relazione del Consigliere Livia Rossi, quale coordinatore della Commissione Deontologica; premesso
- che la regola deontologica dell'art. 42 "Restituzione di documenti" recita: "L'avvocato è in ogni caso obbligato a restituire alla parte assistita la documentazione dalla stessa ricevuta per l'espletamento del mandato quando questa ne faccia richiesta";
- che il I canone complementare di tale articolo recita: "L'avvocato può trattenere copia della documentazione, senza il consenso della parte assistita, solo quando ciò sia necessario ai fini della liquidazione del compenso e non oltre l'avvenuto pagamento";
- che l'art. 2235 c.c. "Divieto di ritenzione" recita:
- "[I]. Il prestatore d'opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali".

L'obbligazione di restituire i documenti si prescrive in dieci anni, ma occorre fare riferimento all'esistenza della prescrizione presuntiva limitata a tre anni: infatti l'art. 2961 c.c. "Restituzione di documenti" recita: "[1]. I cancellieri, gli arbitri, gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori legali sono

esonerati dal rendere conto degli incartamenti relativi alle liti dopo tre anni da che queste sono state decise o sono altrimenti terminate." [omissis];

[III]. "Anche alle persone designate in questo articolo può essere deferito il giuramento perchè dichiarino o sanno dove si trovano gli atti o le carte.";

[IV], "Si applica in questo caso il disposto dell'art. 2959.";

- che l'art. 66 del R.D.L. 27 novembre 1938, n. 1578 "Ordinamento della professione forense" recita: "Gli avvocati non possono ritenere gli atti della causa e le scritture ricevute dai clienti, per il mancato pagamento degli onorari e dei diritti loro dovuti o per il mancato rimborso delle spese da essi anticipate." [omissis];

Si veda anche l'art. 73 del R.D.L. 22 gennaio 1934, n. 37 "Norme integrative sull'ordinamento della professione";

- che "l'art. 42 del Codice Deontologico Forense fa obbligo all'avvocato di restituire senza ritardo alla parte assistita che gliene faccia richiesta tutta la documentazione che ha ricevuto per l'espletamento del mandato. Ai fini della sussistenza di tale obbligo, se è del tutto irrilevante che la documentazione sia costituita da originali o semplici fotocopie, è altresì evidente che il diritto del cliente non è condizionato all'indicazione delle ragioni della propria richiesta di restituzione, nè circoscritto alla richiesta di pratiche in corso o recenti, potendo invece essere sempre esercitato nei limiti temporali in cui possa ragionevolmente ritenersi sussistente il dovere del professionista di conservare la documentazione relativa a pratiche ormai esaurite.

Secondo un principio pacificamente affermato in giurisprudenza, la restituzione al cliente della documentazione ricevuta per l'espletamento del mandato non può essere subordinata al pagamento delle spettanze professionali, essendo estremamente disdicevole e lesivo della reputazione e dignità dell'Ordine forense condizionare la restituzione di atti e documenti al pagamento di sia pur dovute spettanze professionali, in quanto l'ordinamento della professione forense non prevede un diritto di ritenzione.

Il ritardo nella restituzione dei documenti richiesti dalla parte assistita non può essere giustificato dal professionista con la necessità di tali documenti ai fini della predisposizione delle proprie note. Per costante giurisprudenza, invero, deve ritenersi censurabile il comportamento dell'avvocato che ometta di restituire i fascicoli relativi a questioni da lui trattate condizionando tale restituzione al preventivo saldo delle proprie spettanze professionali, atteso che egli può estrarre copia di quanto a lui necessario per la predisposizione e documentazione delle notule e, in seguito, ove il cliente rimanga inadempiente, avvalersi di tutti i mezzi previsti dalla legge e dall'ordinamento professionale per il soddisfacimento del proprio credito." (C.N.F. 22 aprile 2008, n. 20);

- che "mentre l'obbligo del professionista di restituire alla parte assistita la documentazione ricevuta per l'espletamento del mandato, quando sia stata fatta richiesta, va contemperato con il diritto del primo di trattenere la documentazione per il tempo necessario alla tutela del suo diritto di compenso, il ritardo nella restituzione, al fine di poter integrare un illecito disciplinare, deve essere di entità apprezzabile e, in ogni caso, non giustificato. Deve pertanto ritenersi censurabile il comportamento del professionista che non ottemperi alla richiesta di restituzione se non con notevole ritardo, considerato anche il tempo occorrente alla tutela dei suoi diritti, o che disattenda l'ordine di deposito dell'Ordine territoriale.";
- che "la parte assistita cha abbia revocato il mandato al difensore ha interesse a disporre di tutto quanto rileva ai fini di una eventuale prosecuzione del giudizio o per la proposizione eventuale di impugnazioni, ovvero, in ogni caso, a conservare i documenti relativi alle questioni controverse per eventuali future necessità. Siffatto interesse è tutelato dalla norma deontologica di cui all'art. 42 Codice Deontologico Forense che, senza consentire distinzione tra atti, documenti e fascicoli ai fini

della sua applicazione, non è posta a tutela dell'avvocato, ma della parte assistita, che in caso di cessazione del rapporto professionale versa in una condizione caratterizzata dalle c.d. "asimmetrie informative" e non è in grado di dare informazioni specifiche relative agli atti e documenti del giudizio compiuto dei quali, generalmente, non ha precisa conoscenza." (C.N.F. 27 ottobre 2008, n. 135);

osserva

che mentre le disposizioni sopra richiamate confermano che non sussiste un diritto di ritenzione degli atti e documenti di causa, nel caso in cui la parte assistita ne faccia richiesta, la stessa può essere disattesa se i documenti siano stati depositati "in via fiduciaria", con mandato di custodia riservata, anche nell'interesse di terzi, i quali dovranno esprimere il loro consenso all'uopo;

ritiene

che alla luce di quanto sopra rappresentato, gli Avvocati (omissis) e (omissis) possano trovare adeguata e satisfattiva risposta in merito ai quesiti formulati.

Pratica n. 456/10 S – Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) riferisce di un diverbio avuto nei locali del Tribunale di Roma, presso la sala informatica della Cancelleria delle Esecuzioni Mobiliari, con una persona dallo stesso definita inizialmente "un signore", poi, "sedicente avvocato" e, infine, "avvocato" di cui dichiara di ignorare le generalità.

Il diverbio avrebbe tratto origine, secondo quanto dallo stesso riferito, dalla cancellazione del nominativo dell'Avv. (omissis) dalla lista di prenotazione per accedere alla predetta sala informatica, stante la sua assenza nel momento in cui era arrivato il suo turno, e dall'impedimento frapposto da detto "signore" al "recupero della precedente posizione" richiesto dall'Avv. (omissis).

L'Avv. (omissis) riferisce, altresì, di aver esposto il "caso" alla Dott.ssa (omissis), Dirigente di Sezione, la quale si sarebbe resa disponibile a confermare le udite lamentele nelle opportune sedi.

Ciò premesso, l'Avv. (omissis) chiede al Consiglio dell'Ordine di formulare un parere deontologico sul comportamento descritto ravvisando la violazione degli artt. 5 e 22 del Codice Deontologico Forense.

Il Consiglio

- Udita la relazione del Consigliere Livia Rossi, quale Coordinatore della Commissione Deontologica; considerato

che l'Avv. (omissis) potrebbe presentare un esposto di carattere disciplinare qualora venga accertata la qualità di avvocato e le generalità della persona con cui ha avuto il diverbio, all'uopo indicando il nominativo del Funzionario resosi disponibile a rendere testimonianza dell'accaduto,

dichiara

inammissibile la richiesta di parere potendo lo stesso costituire anticipazioni del giudicato che diverrebbe incompatibile con una successiva decisione disciplinare.

Pratica n. 588/10 S – Avv. (omissis)

- La pratica in oggetto, a causa delle recenti votazioni del nuovo Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e del ricorso presentato sulla contestata elezione di un Consigliere che di fatto ha ritardato la formazione delle Commissioni e il normale funzionamento delle stesse, è stata assegnata alla riunione del 4 maggio 2010.

Detta data è posteriore a quella che interessava al Collega, il 23 marzo 2010, giorno in cui lo stesso era stato invitato (n.b. con raccomandata del 10 marzo 2010 ricevuta dal Collega il 16 marzo c.s.) a testimoniare presso il Tribunale di Breno, Sezione distaccata del Tribunale di Brescia, e su cui era richiesto parere.

Ciononostante, la Commissione ha deciso di pronunciarsi, nel caso vi fosse stato un rinvio dell'udienza, assegnando la pratica.

Il quesito deontologico attiene alla possibilità o meno di testimoniare in un giudizio in cui un assistito del Collega, nella fase stragiudiziale antecedente al giudizio, sia parte in causa.

Il Collega precisa che la richiesta testimonianza verte anche in merito a comunicazioni espressamente qualificate: "riservate, non producibili in giudizio" dal legale di controparte.

Il Consiglio

- Udita la relazione del Consigliere Livia Rossi, quale Coordinatore della Commissione Deontologica; considerato
- che la regola deontologica dell'art. 58 del Codice Deontologico Forense "La testimonianza dell'Avvocato" reciti: "Per quanto possibile l'Avvocato deve astenersi dal deporre come testimonio su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale ed attinenti al mandato ricevuto";
- che detta regola generale si riferisce sia ai processi penali (art. 200 c.p.p., co. I, lett. b) sia a quelli civili (art. 249 c.p.c. che rinvia alla predetta norma processuale penale) che ai giudizi di "qualunque specie" (art. 13 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578);
- che la regola generale deontologica dell'art. 9 "Dovere di segretezza e riservatezza" recita: "E' dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell'avvocato mantenere il segreto sull'attività prestata e su tutte le informazioni che siano a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato";
- che il canone IV delinei eccezioni alla regola generale: "nei casi in cui la divulgazione di alcune informazioni relative alla parte assistita sia necessaria: a) per lo svolgimento delle attività di difesa, b) al fine di impedire la commissione da parte dello stesso assistito di un reato di particolare gravità, c) al fine di allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e assistito, d) in un procedimento concernente le modalità della difesa degli interessi dell'assistito.

In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato";

- il segreto professionale è tutelato dall'art. 622 c.p. che punisce: "Chiunque, avendo notizia, per ragioni del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, se dal fatto può derivare nocumento";
- l'avvocato è tenuto ai predetti doveri anche nei confronti degli ex clienti e non soltanto per l'attività giudiziale ma anche stragiudiziale. Detto principio, più volte affermato dalla giurisprudenza, è stato, anche recepito dall'art. 7 della legge n. 31 del 9 febbraio 1982, sulla libera prestazione dei servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri della Comunità Europea;
- la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 87 del 25 marzo-8 aprile del 1997, ha statuito che: "La facoltà di astenersi dal deporre in giudizio su quanto conosciuto in ragione dell'esercizio professionale non è diretta ad assicurare una condizione di privilegio personale a chi eserciti una determinata professione ma, invece, è destinata a garantire la piena esplicazione del diritto di difesa, la protezione del segreto –riferita a quanto conosciuto in ragione dell'attività forense svolta da chi sia legittimato a compiere atti propri di tale professione- assume carattere oggettivo (...) le finalità che caratterizzano l'esclusione dell'obbligo di deporre, corrisponde ai criteri di bilanciamento, operato dal

legislatore, tra dovere di testimoniare in giudizio e dovere di rispetto del segreto professionale da parte di chi adempie al ministero forense";

- il segreto professionale è il cardine dell'intero sistema difensivo che vede nella fiducia tra parte assistita e patrono un valore essenziale per la stessa realizzazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito;
- tali considerazioni tendono a tutelare lo stesso spirito che governa l'attività professionale forense, posto che l'eventuale dichiarazione testimoniale, in un comportamento che appaia sostanzialmente contrario alla legge, comporterebbe un danno di qualsiasi natura al cliente e conseguenze disciplinari nei confronti dell'avvocato, a discapito soprattutto della reputazione e della onorabilità della professione;
- da ultimo, il Collega pone in rilievo il fatto che la testimonianza richiesta verta anche su comunicazioni espressamente qualificate: "riservate, non producibili in giudizio" dal legale di controparte,

ritiene

che, secondo quanto sopra riportato, il Collega richiedente abbia il dovere di astenersi dal deporre in merito alle circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale e inerenti al mandato ricevuto, salvo, lo stesso ravvisi –secondo la propria valutazione- la presenza di talune delle eccezioni alla regola generale riportate nel canone IV dell'art. 9 del Codice Deontologico Forense; in tal caso, nella testimonianza resa, dovrà attenersi alle modalità limitative circa il riferimento a quanto strettamente necessario per il fine tutelato.

Si fa presente che recente giurisprudenza (cfr. Cass. Pen., IV, sent. n. 9866 dell'11 febbraio 2009) ha stabilito che la presenza del segreto professionale non possa essere rilevato direttamente dal giudice, ma debba essere eccepito dallo stesso soggetto chiamato a deporre, per cui il Collega deve recarsi presso il Tribunale di Breno, Sezione distaccata del Tribunale di Brescia, eccepire la presenza del segreto professionale e astenersi, conseguentemente, dal deporre (salvo quanto anzidetto riguardo il canone IV dell'art. 9).

Pratica n. 701/10 S - Avv. (omissis)

- Vista la richiesta formulata dall'Avv. (omissis), con istanza pervenuta in data 12 maggio 2010, Il Consiglio
- Udito il Consigliere Livia Rossi, quale Coordinatore della Commissione Deontologica;
- Vista la richiesta di parere formulata in ordine all'eventuale incompatibilità tra l'esercizio della professione forense e l'attività indicata nel contratto di collaborazione allegato all'istanza, quale parte integrante, e la richiesta di indicazioni al fine di evitare pregiudizi all'attività professionale al fine di poter sottoscrivere il contratto di collaborazione prodotto;

premesso

- che, a norma dell'art. 3 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 Legge Professionale, l'esercizio della professione di avvocato è incompatibile con l'esercizio del commercio in nome proprio o altrui ... (omissis) ... con ogni altro impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario;
- che l'art. 10 canone I del Codice Deontologico Forense recita che nell'esercizio dell'attività professionale l'avvocato ha il dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni;
- che, ai sensi dell'art. 16 del Codice Deontologico Forense, è dovere dell'avvocato evitare situazioni di incompatibilità ostative alla permanenza nell'Albo;

- che, ai sensi dell'art. 36 del Codice Deontologico Forense, l'avvocato ha l'obbligo di difendere gli interessi della parte assistita nel miglior modo possibile nei limiti del mandato e nell'osservanza della legge e dei principi deontologici;
- che l'art. 19 canone I del Codice Deontologico Forense vieta ogni condotta diretta all'acquisizione di rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi alla correttezza e decoro e il canone III vieta offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

osservato

- s) che, il contratto di collaborazione allegato all'istanza, nelle premesse primo alinea indica che la società svolge attività di servizi per la gestione dei sinistri per conto delle Compagnie di assicurazioni;
- b) che, l'art. 3 del contratto stabilisce (i) al comma 31 che il Consulente si impegna a svolgere la propria attività durante l'orario di apertura al pubblico della società in armonia e nel rispetto delle strutture tecniche ed operative e secondo le esigenze del sistema organizzativo interno; (ii) al comma 3.2 è previsto il coordinamento con la società dell'attività professionale del Consulente il quale dovrà attenersi scrupolosamente alle procedure emanate dalla società e delle compagnie per le quali viene gestito il sinistro;
- c) che, l'art. 5 alla lettera a) indica quale attività del Consulente quella di istruire il sinistro (gestione corrispondenza, controllo perizie, incarichi a fiduciari) nonchè di liquidazione del sinistro nei limiti indicati dalla società; lo stesso art. 5 alla lettera c) prescrive che il Consulente si impegna ad utilizzare i sistemi e/o programmi informatici forniti o indicati dalla società, e alla lettera d) si prevede che l'attività del Consulente è regolamentata dai manuali operativi, dalle disposizioni interne e dalle procedure, di volta in volta, promulgate dalla società e dalle compagnie assicuratrici;
- d) che, il contratto allegato all'istanza, come indicato dall'art. 9 dello stesso, risulta regolato dalle istruzioni diramate dalla società o dalle compagnie assicuratrici;
- e) che, l'art. 4 dell'allegato n. 3 al contratto prevede, nel caso di violazione delle disposizioni, l'esercizio di azioni di rivalsa e risarcimento danni.

ritenuto

che, nel contratto allegato all'istanza sono rinvenibili violazioni a molte delle disposizioni del Codice Deontologico Forense e delle norme che regolano la professione forense e, in particolare, quelle indicate nelle premesse,

esprime

parere nel senso di ravvisare elementi ostativi alla sottoscrizione del contratto di consulenza allegato all'istanza, non senza evidenziare che il Consiglio è deputato a dare pareri circa l'esistenza o meno di incompatibilità con l'esercizio della professione forense, ma non anche a fornire consulenze per eliminare le eventuali cause di incompatibilità.

Pratica n. 719/10 S – Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico, pervenuta il 21 maggio 2010, in merito al seguente quesito: "A seguito della recente modifica dell'art. 30 del nostro Codice Deontologico, qualora il credito del difensore nominato sostituto processuale sia sorto prima di tale modifica e in caso di mancato pagamento degli onorari da parte del dominus del processo, a tale fattispecie si applica la formulazione precedente o quella successiva? Si può affermare che, stante il carattere permanente dell'illecito disciplinare relativo al mancato pagamento degli onorari da parte

del dominus del processo, fino alla data di entrata in vigore del nuovo art. 30 del Codice Deontologico si applica la vecchia disciplina e successivamente si applica quella nuova?"

Il Consiglio

- Udita la relazione del Consigliere Livia Rossi, quale Coordinatore della Commissione Deontologica;

premesso

- che la vigente formulazione dell'art. 30 del Codice Deontologico Forense "Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega" recita: "L'avvocato che scelga e incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a retribuirlo, ove non adempia la parte assistita, tranne che dimostri di essersi inutilmente attivato, anche postergando il proprio credito, per ottenere l'adempimento" (articolo modificato dal Consiglio Nazionale Forense con delibera del 27 gennaio 2006);
- che la precedente formulazione recitava: "Salva diversa pattuizione, [frase introdotta con delibera del Consiglio Nazionale Forense del 16 ottobre 1999] l'avvocato che scelga e incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o di assistenza deve provvedere a retribuirlo, ove non adempia la parte assistita";
- che l'ancora precedente formulazione recitava "L'avvocato che scelga e incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni procuratorie deve provvedere a retribuirlo, ove non adempia la parte assistita":

osserva

- che, atteso l'effetto abrogativo portante alla eliminazione ex nunc dell'efficacia di una legge (o di sue singole disposizioni) per opera di legge posteriore, deve farsi riferimento, per l'esatta applicazione della regola deontologica più volte modificata, al momento della conclusione del contratto riferentesi alle obbligazioni del mandante (art. 1710 c.c.) e all'esecuzione dell'opera (art. 2232 c.c.);
- che, sotto il profilo disciplinare, è rilevante il fatto che l'avvocato corrispondente riceve l'incarico da un collega e non ha la necessità o possibilità di sindacare la solvibilità del cliente, in quanto il rapporto si svolge essenzialmente con il dominus verso il quale si dirige l'affidamento del corrispondente stesso per la corretta e utile gestione della controversia;
- che, nel vigore della vecchia formulazione, l'avvocato, dominus della pratica, non aveva alcuna possibilità di evitare di pagare in proprio le spettanze del collega, in caso di relativa inadempienza del cliente:
- che con la successiva modificazione del 16 ottobre 1999 è stata confermata la regola con l'aggiunta della sola premessa "salvo diversa pattuizione";
- che con la nuova formulazione permane l'obbligo in capo all'avvocato di pagare quanto dovuto al collega, sempre in caso di inadempienza del cliente, ma lo stesso obbligo resta escluso dalla dimostrazione, da parte del dominus, di essersi fattivamente attivato "anche postergando il proprio credito per ottenere il pagamento";
- che in tale disposizione può configurarsi il dovere di colleganza che deve permeare i rapporti tra avvocati ex art. 23 del Codice Deontologico Forense, atteso, nel caso specifico, il fine del legislatore mirante ad evitare una sperequazione riflettentesi nell'onere del pagamento, da parte del dominus, della parcella del collega, dominus che avrà dovuto rinunciare al recupero del proprio credito professionale per l'imperseguibilità del cliente,

ritiene

che, alla luce di quanto sopra rappresentato, l'Avv. (omissis) possa trovare adeguata e satisfattiva risposta in merito al quesito formulato.

Pratica n. 765/10 S - Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico, pervenuta il 1° giugno 2010, in ordine alla possibilità di riassumere "l'eventuale nuova e definitiva assunzione [...] dell'incarico difensivo del Signor R.D." senza che ciò possa costituire un comportamento professionale "deontologicamente non corretto".

I fatti che precedono tale richiesta si riassumono nelle seguenti fasi:

- 1) conoscenza, da parte dell'Avv. (omissis), del Signor R.D. "da circa cinque anni", dal medesimo professionista "assistito in questioni di diritto civile, sia in relazione a problemi personali, sia in problemi legati all'azienda dallo stesso amministrata [...], recentemente dichiarata fallita, nonchè in un processo in cui [...] è chiamato a rispondere dei reati contestati ad altri imputati";[...] sospettata esistenza di "gravi indizi di colpevolezza nella consumazione del reato di sequestro di persona in danno del cittadino statunitense A.S.";
- 2) fermo del Signor R.D. presso lo studio dell'Avv. (omissis), in quel momento assente, e conduzione dello stesso presso la Squadra Mobile di Roma Sezione Sesta, ove gli veniva contestato l'arresto e associato alla Casa Circondariale di Regina Coeli;
- 3) incontro nell'abitazione del citato Professionista con il funzionario partecipante all'operazione sub
- 2) il quale nell'occasione invitava, ricevendo assenso, il Legale a recarsi presso detta Squadra Mobile; l'Avv. (omissis) non trovando la richiesta "fuor di luogo" nè rinunciando "a rispondere, opponendo il segreto professionale all'unica domanda posta: "Conosce il Signor R.D.? Conosce il Signor A.S.?" sottoscriveva "le dichiarazioni rese";
- 4) comunicazione telefonica di una ispettrice al suddetto Professionista, con la quale veniva data conferma dell'avvenuto arresto, nonchè sua nomina a difensore;
- 5) nomina dell'Avv. (omissis), codifensore, su mandato del Signor R.D.;
- 6) rimessione del mandato di difensore dell'Avv. (omissis) -con riserva di proporre idoneo e relativo quesito al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma- ancorchè, come dal medesimo ritenuto, non ci fosse "alcuna incompatibilità" di cui all'art. 197 c.p.p.: "Incompatibilità con l'ufficio di testimone".

Il Consiglio

- Udita la relazione del Consigliere Livia Rossi, quale Coordinatore della Commissione Deontologica;

premesso

- che la verbalizzazione e la conseguente sottoscrizione delle dichiarazioni rese presso la Questura di Roma, Sezione Sesta, non può non configurare la tipica circostanza di assunzione di informazioni dal teste, le quali sono utilizzabili in dibattimento, ragione per la quale ne deriva la inerente e conseguente rinuncia al mandato di difesa, ormai non più riassumibile;
- che ai sensi della regola deontologica dell'art. 58 "[...] è rimessa al prudente apprezzamento dell'avvocato la scelta di assumere o meno la veste di testimone in un giudizio [...] i cui fatti gli siano noti, con l'obbligo, in caso positivo, di rinunciare al mandato difensivo senza più poterlo riassumere e curando di evitare che oggetto della testimonianza siano circostanze di fatto ed elementi di difesa da considerarsi coperti dal dovere di segretezza, in guisa che non venga arrecato pregiudizio alla parte rappresentata."(C.N.F., 27 aprile 2006, n. 15);
- che, infatti, nel caso specifico, è di tutta evidenza la conseguenza del comportamento dell'Avv. (omissis) in ordine alla inosservanza della regola deontologica del citato articolo, il quale recita: "Per quanto possibile, l'avvocato deve astenersi dal deporre come testimone su circostanze apprese

nell'esercizio della propria attività professionale e inerenti al mandato ricevuto", inosservanza che ha appunto determinato direttamente la preclusione alla scelta in argomento, sottraendola quindi alla propria intenzione, come enunciato dal II canone complementare del suddetto articolo: "Qualora l'avvocato intenda presentarsi come testimone dovrà rinunciare al mandato e non potrà riassumerlo";

osserva

per completezza della materia in argomento,

- che la Corte di Cassazione, sezione II, con sentenza del 21 novembre 1990-25 febbraio 1991, n. 6394, in riferimento all'art. 197 c.p.p., ha affermato il principio secondo cui "tra le persone che possono essere assunte a sommarie informazioni dalla Polizia Giudiziaria devono annoverarsi anche quelle nei cui riguardi vi è incompatibilità con l'ufficio di testimone e quelle che hanno facoltà di astenersi dal deporre ex art. 197 e 199 c.p.p.; le dichiarazioni rese alla Polizia Giudiziaria sono pertanto utilizzabili nel procedimento";
- che la Corte Costituzionale, con ordinanza pronunciata il 21 dicembre 2001, n. 433, ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 197, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 comma 2, e 111 comma 1, della Costituzione, "nella parte in cui non prevede l'incompatibilità con l'ufficio di testimone del difensore che svolga o abbia svolto le proprie funzioni nel medesimo procedimento e, in subordine, dell'art. 36 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, nella parte in cui non prevede l'obbligo di astensione della difesa del legale che nel medesimo procedimento si trovi a cumulare le dette funzioni, ovvero la facoltà dell'Autorità Giudiziaria procedente di rilevare l'incompatibilità con modalità analoghe a quelle previste dall'art. 106, commi 2 e 3 c.p.p. (la Corte, nel richiamare la propria giurisprudenza, ha ribadito che "il problema dei rapporti tra il ruolo del difensore e l'ufficio del testimone trova la sua naturale collocazione nella sfera delle regole deontologiche, alle quali, per la loro stessa struttura e funzione, spetta di individuare, a seconda delle varie concrete situazioni, in quali casi il munus difensivo non possa conciliarsi con l'ufficio di testimone; tale impostazione non è contraddetta dalla nuova causa di incompatibilità con l'ufficio di testimone introdotta dall'art. 3 della legge 7 dicembre 2000, n. 397, nell'art. 197 comma 1, lettera d) c.p.p., posto che l'incompatibilità è limitata all'ipotesi in cui il difensore abbia svolto attività di investigazione difensiva);
- che il segreto professionale è tutelato dall'art. 622 c.p. "Rivelazione di segreto professionale" che punisce "chiunque, avendo notizia per ragioni del proprio stato o ufficio, o della professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, se dal fatto può derivare nocumento (...)";
- che l'art. 200 c.p.p. "Segreto professionale" afferma sostanzialmente lo stesso principio, stabilendo sub b) che gli avvocati e altri professionisti "non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragioni del proprio ministero" e lo stesso articolo è poi richiamato dall'art. 249 c.p.c. per l'astensione dal rendere testimonianza in materia civile. Oltre che previsione di una specifica norma penale, il segreto professionale è un diritto e una difesa per la parte assistita; è un dovere di prestazione per l'avvocato che fonda su di esso la ragione stessa del proprio ministero. Tale dovere è stato espressamente recepito dall'art. 9 del Codice Deontologico Forense che, nella sua regola, stabilisce: "E' dovere, oltrechè diritto, primario e fondamentale dell'avvocato, mantenere il segreto sull'attività prestata e su tutte le informazioni che siano a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato". La tutela del segreto non conosce limiti, nè soggettivi, nè oggettivi, nè temporali; infatti l'avvocato è tenuto al dovere di segretezza e riservatezza anche nei confronti degli ex clienti e non soltanto per l'attività giudiziale ma anche per quella stragiudiziale. Tale ultimo principio, oltre ad essere stato più volte affermato dalla giurisprudenza, è

stato altresì recepito dall'art. 7 legge 9 febbraio 1982, n. 31, sulla libera prestazione dei servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri della Comunità Europea. Di fatto, quindi, la facoltà di astensione dal rendere testimonianza non costituisce una eccezione alla regola dell'obbligo di rendere testimonianze, ma è espressione del diverso principio di tutela del segreto professionale: "Il legislatore, disciplinando la facoltà di astensione degli avvocati, ha operato, nel processo, un bilanciamento tra il dovere rendere testimonianza e il dovere di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione del compimento di attività proprie della professione. L'ampiezza della facoltà di astensione dei testimoni deve essere interpretata nell'ambito delle finalità proprie di tale bilanciamento". (Corte Costituzionale 8 aprile 1997, n. 87). Tali considerazioni tendono a tutelare lo stesso spirito che governa l'attività professionale forense, posto che l'eventuale dichiarazione testimoniale potrebbe comportare un danno di qualsiasi natura al cliente e conseguenze disciplinari nei confronti dell'avvocato. E' da notare, infine, che tutto ciò va anche e soprattutto a discapito della reputazione e della onorabilità della professione;

ritiene

che, alla luce di quanto sopra rappresentato, l'Avv. (omissis) possa trovare adeguata e satisfattiva risposta in merito al quesito formulato.

Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative

- Il Consiglio, su proposta del Consigliere Rossi, procede all'esame di alcune domande di accreditamento di eventi/attività formative, che approva.
- In data 17 giugno 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione Avvocati Difensori innanzi alla Corte dei Conti del seminario a titolo gratuito "Convegno di Studi 9 e 10 luglio" che si svolgerà in due giornate, della durata di 8 ore complessive.

Il Consiglio (omissis) delibera

di concedere n. 8 (otto) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 15 giugno 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Master Luiss Guido Carli Ceradi Luiss Guido Carli del convegno a titolo gratuito "Azione di classe nel codice del consumo – 1 luglio" che si svolgerà in (lett.) giornata, della durata di 4 ore.

Il Consiglio (omissis) delibera

di concedere n. 4 (quattro) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 11 giugno 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Novalex Formazione già Associazione Giuridica del convegno a titolo gratuito "Il processo civile telematico: aspetti giuridici e strumenti a disposizione dell'avvocato – 16 novembre" che si svolgerà in una giornata, della durata di 3 ore.

Il Consiglio (omissis) delibera

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 17 giugno 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione Italiana Diritto Alimentare – 12, 19 e 26 ottobre del seminario a titolo gratuito "La disciplina dei prodotti alimentari" che si svolgerà in 3 giornate, della durata di 9 ore complessive.

Il Consiglio (omissis) delibera

di concedere n. 9 (nove) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 8 giugno 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Banca D'Italia Servizio Consulenza Legale del convegno a titolo gratuito "Modifiche al codice dei contratti pubblici: le stazioni appaltanti di fronte alle novità introdotte dal D. lgs. n. 53/2010 – 7 luglio" che si svolgerà in una giornata, della durata di 4 ore.

Il Consiglio (omissis) delibera

di concedere n. 4 (quattro) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 18 giugno 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Università degli Studi di Teramo del convegno a titolo gratuito "Terrorismi e Medio Oriente – 25 giugno" che si svolgerà in una giornata, della durata di 4 ore effettive.

Il Consiglio (omissis) delibera

di concedere n. 4 (quattro) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 22 giugno 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione Confconsumatori Lazio del convegno a titolo gratuito "Le cartelle pazze e la tutela del cittadino per una Equitalia più equa – 7 luglio" che si svolgerà in una giornata, della durata di 2,30 ore.

Il Consiglio (omissis) delibera

di concedere n. 2 (due) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 18 giugno 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del WWF del convegno a titolo gratuito "Seminario di Diritto Ambientale – 16 luglio" che si svolgerà in una giornata, della durata di 4 ore.

Il Consiglio (omissis) delibera

di concedere n. 4 (quattro) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 23 giugno 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'A.N.F. del convegno a titolo gratuito "La CONFAP ed i fondi di garanzia: la gestione dell'intervento pubblico con Fondi di Solidarietà – 14 luglio" che si svolgerà in una giornata, della durata di 3 ore.

Il Consiglio

(omissis) delibera

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 18 giugno 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Università di Roma Tor Vergata e del Consorzio Uniprof del seminario "Modulo Diritto Commerciale – settembre 2010/giugno 2011" che si svolgerà da settembre 2010 a giugno 2011, della durata di 12 ore complessive.

Il Consiglio (omissis) delibera

di concedere n. 12 (dodici) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 18 giugno 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Università di Roma Tor Vergata e del Consorzio Uniprof del seminario "Modulo Diritto Societario – settembre 2010/giugno 2011" che si svolgerà da settembre 2010 a giugno 2011, della durata di 24 ore.

Il Consiglio (omissis) delibera

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 18 giugno 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Università di Roma Tor Vergata e del Consorzio Uniprof del seminario "Modulo Diritto del Lavoro - settembre 2010/giugno 2011" che si svolgerà da settembre 2010 a giugno 2011, della durata di 24 ore.

Il Consiglio (omissis) delibera

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 18 giugno 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Università di Roma Tor Vergata e del Consorzio Uniprof del seminario "Modulo Operazioni di Finanza Straordinaria – settembre 2010/giugno 2011" che si svolgerà da settembre 2010 a giugno 2011, della durata di 24 ore.

Il Consiglio (omissis) delibera

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 18 giugno 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Università di Roma Tor Vergata e del Consorzio Uniprof del seminario "Diritto Fallimentare: concordato preventivo; accordi di ristrutturazione e concordato fallimentare - settembre 2010/giugno 2011" che si svolgerà da settembre 2010 a giugno 2011, della durata di 24 ore.

Il Consiglio (omissis) delibera

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 18 giugno 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Università di Roma Tor Vergata e del Consorzio Uniprof del seminario "Modulo Diritto Tributario - settembre 2010/giugno 2011" che si svolgerà da settembre 2010 a giugno 2011, della durata di 24 ore.

Il Consiglio (omissis) delibera

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 18 giugno 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Università di Roma Tor Vergata e del Consorzio Uniprof del seminario "Modulo Diritto Contratti di Impresa - settembre 2010/giugno 2011" che si svolgerà da settembre 2010 a giugno 2011, della durata di 24 ore.

Il Consiglio (omissis) delibera

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 18 giugno 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Università di Roma Tor Vergata e del Consorzio Uniprof del seminario "Modulo Bilancio di Esercizio Base - settembre 2010/giugno 2011" che si svolgerà da settembre 2010 a giugno 2011, della durata di 36 ore.

Il Consiglio (omissis) delibera

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 18 giugno 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Università di Roma Tor Vergata e del Consorzio Uniprof del seminario "Modulo Bilancio di Esercizio e Principi Contabili Nazionali - settembre 2010/giugno 2011" che si svolgerà da settembre 2010 a giugno 2011, della durata di 36 ore.

Il Consiglio (omissis) delibera

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 18 giugno 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Università di Roma Tor Vergata e del Consorzio Uniprof del seminario "Modulo Bilancio di Esercizio e Principi Contabili Internazionali - settembre 2010/giugno 2011" che si svolgerà da settembre 2010 a giugno 2011, della durata di 36 ore.

Il Consiglio (omissis) delibera

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 18 giugno 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Università di Roma Tor Vergata e del Consorzio Uniprof del seminario "Modulo Contenzioso Tributario - settembre 2010/giugno 2011" che si svolgerà da settembre 2010 a giugno 2011, della durata di 36 ore.

Il Consiglio

(omissis) delibera

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 18 giugno 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Università di Roma Tor Vergata e del Consorzio Uniprof del seminario "Modulo Diritto Penale - settembre 2010/giugno 2011" che si svolgerà da settembre 2010 a giugno 2011, della durata di 36 ore.

Il Consiglio (omissis) delibera

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 18 giugno 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Università di Roma Tor Vergata e del Consorzio Uniprof del seminario "Modulo Diritto Fallimentare: Procedura Fallimentare - settembre 2010/giugno 2011" che si svolgerà da settembre 2010 a giugno 2011, della durata di 36 ore.

Il Consiglio (omissis) delibera

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 15 giugno 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Centro per la Prevenzione e Risoluzione dei Conflitti e della Fondazione Centro Studi Telos Ordine Dottori Commercialisti e Esperti Contabili del seminario "Corso di Formazione per Mediatore – 30 giugno/8 luglio" che si svolgerà in cinque giornate, della durata di 45 ore complessive.

Il Consiglio (omissis) delibera

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 15 giugno 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della School of Government e della Luiss Guido Carli del seminario "Master universitario di secondo livello in Parlamento e politiche pubbliche – novembre 2010/luglio 2011" che si svolgerà da novembre 2010 a luglio 2011, della durata di 350 ore complessive.

Il Consiglio (omissis) delibera

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 22 giugno 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Risorsa Cittadino Soc. Coop. Sociale Onlus del seminario "Corso formativo per mediatori professionisti – 22 luglio/8 settembre" che si svolgerà in sei giornate, della durata di 40 ore complessive.

Il Consiglio (omissis) delibera

di concedere n. 40 (quaranta) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 23 giugno 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'A.N.F. del seminario "Corso di formazione per conciliatori professionisti in materia civile, commerciale societaria e finanziaria – 1 luglio/9 luglio" che si svolgerà in cinque giornate, della durata di 40 ore complessive.

Il Consiglio (omissis) delibera

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 18 giugno 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CEIDA Srl del seminario "La tutela dei diritti dell'uomo avanti la Corte europea per i diritti dell'uomo (CEDU) di Strasburgo – 18 ottobre/19 ottobre" che si svolgerà in due giornate, della durata di 11 ore complessive.

Il Consiglio (omissis) delibera

di concedere n. 11 (undici) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 18 giugno 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CEIDA Srl del seminario "L'attuazione del 'Collegato lavoro – 28 ottobre/29 ottobre' alla manovra finanziaria nella P.A." che si svolgerà in due giornate, della durata di 11 ore complessive.

Il Consiglio (omissis) delibera

di concedere n. 11 (undici) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 18 giugno 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CEIDA Srl del seminario "Il diritto penale dell'impresa: i reati societari, fallimentari e tributari – 11 ottobre/13 ottobre" che si svolgerà in tre giornate, della durata di 18 ore complessive.

Il Consiglio (omissis) delibera

di concedere n. 18 (diciotto) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 18 giugno 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CEIDA Srl del seminario "Le novità apportate al processo civile dalla L. 69/09 e dal d.l.vo 28/2010 – 11 ottobre/13 ottobre" che si svolgerà in tre giornate, della durata di 18 ore complessive.

Il Consiglio (omissis) delibera

di concedere n. 18 (diciotto) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 18 giugno 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CEIDA Srl del seminario "Istruttoria, tecniche di redazione ed emanazione degli atti e dei provvedimenti

amministrativi – 4 novembre/6 novembre" che si svolgerà in tre giornate, della durata di 18 ore complessive.

Il Consiglio (omissis) delibera

di concedere n. 18 (diciotto) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 18 giugno 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CEIDA Srl del seminario "Seminario pratico sulla tutela dei dati personali secondo il codice della privacy – 4 novembre/6 novembre" che si svolgerà in tre giornate, della durata di 18 ore complessive.

Il Consiglio (omissis) delibera

di concedere n. 18 (diciotto) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 18 giugno 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CEIDA Srl del seminario "La stipula dei contratti informatici e di telecomunicazioni – 25 ottobre/27 ottobre" che si svolgerà in tre giornate, della durata di 18 ore complessive.

Il Consiglio (omissis) delibera

di concedere n. 18 (diciotto) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 18 giugno 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CEIDA Srl del seminario "Appalti di lavori, forniture e servizi di valore comunitario alla luce del Codice dei contratti pubblici - 3 novembre/5 novembre" che si svolgerà in tre giornate, della durata di 18 ore complessive.

Il Consiglio (omissis) delibera

di concedere n. 18 (diciotto) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 18 giugno 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CEIDA Srl del seminario "Master in diritto penale della P.A. – 25 ottobre/29 ottobre" che si svolgerà in cinque giornate, della durata di 27,30 ore complessive.

Il Consiglio (omissis) delibera

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 18 giugno 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CEIDA Srl del seminario "Master in gestione ed alta vigilanza sui contratti dell'amministrazione militare – 3 novembre/3 dicembre" che si svolgerà in sei giornate, della durata di 36 ore complessive.

Il Consiglio (omissis) delibera

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 23 giugno 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'ITA SpA del convegno "L'appalto integrato di progettazione ed esecuzione di lavori pubblici – 21 ottobre" che si svolgerà in una giornata, della durata di 6,30 ore complessive.

Il Consiglio (omissis) delibera

di concedere n. 6 (sei) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 17 giugno 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'ITA SpA del convegno "La manovra estiva (d.l. 78/2010) e il pubblico impiego – 20 luglio" che si svolgerà in una giornata, della durata di 6,30 ore complessive.

Il Consiglio (omissis) delibera

di concedere n. 6 (sei) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 17 giugno 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'ITA SpA del seminario "La sicurezza del lavoro ai videoterminali del d.lgs. 81/2008 – 23/24 settembre" che si svolgerà in due giornate, della durata di 11 ore complessive.

Il Consiglio (omissis) delibera

di concedere n. 11 (undici) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 17 giugno 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'ITA SpA del seminario "Amministratori di sistema, outsourcing e privacy – 28/29 settembre" che si svolgerà in due giornate, della durata di 12 ore complessive.

Il Consiglio (omissis) delibera

di concedere n. 12 (dodici) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 17 giugno 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'ITA SpA del seminario "Graduatorie delle performance del personale pubblico e composizione delle fasce di merito – 28/29 settembre" che si svolgerà in due giornate, della durata di 13 ore complessive.

Il Consiglio (omissis) delibera

di concedere n. 13 (tredici) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 17 giugno 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'ITA SpA del seminario "Il procedimento di rilascio e rinnovo delle concessioni demaniali marittime - 6/7 ottobre" che si svolgerà in due giornate, della durata di 13 ore complessive.

Il Consiglio (omissis)

delibera

di concedere n. 13 (tredici) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 17 giugno 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'ITA SpA del seminario "La gestione e l'affidamento dei servizi di handling e commerciali negli aeroporti – 7/8 ottobre" che si svolgerà in due giornate, della durata di 13 ore complessive.

Il Consiglio (omissis) delibera

di concedere n. 13 (tredici) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 17 giugno 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'ITA SpA del seminario "La responsabilità amministrativa dei dipendenti pubblici – 4/5 ottobre" che si svolgerà in due giornate, della durata di 14 ore complessive.

Il Consiglio (omissis) delibera

di concedere n. 14 (quattordici) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 20 giugno 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione degli Avvocati Romani del convegno a titolo gratuito "Organismo Unitario dell'Avvocatura (O.U.A.): luci e ombre della politica forense" che si svolgerà in una giornata, della durata di 2 ore.

Il Consiglio (omissis) delibera

di concedere n. 2 (due) crediti formativi per il convegno suindicato e si concede il patrocinio all'evento.

Approvazione dei verbali nn. 27 e 28 delle adunanze del 17 e 22 giugno 2010

- Dato atto che a ciascun Consigliere ne è stata consegnata copia, il Consiglio approva i verbali nn. 27 e 28 delle adunanze del 17 e 22 giugno 2010.
- Il Consigliere Cerè comunica di non aver sentito la "precisazione" svolta dal Consigliere Tesoriere a proposito dell'espressione relativa alla località "Tor di Quinto" e, verosimilmente, tale precisazione è avvenuta quando ella Consigliere Cerè non era in Aula.

Prende la parola il Consigliere Tesoriere il quale esprime tutta la propria indignazione per l'ennesimo tentativo del Consigliere Cerè di sviare e manipolare il reale svolgimento dei fatti. Il Consigliere Tesoriere precisa di aver fatto tale precisazione al Consigliere Segretario il quale conferma quanto detto dal Consigliere Tesoriere.

- I Consiglieri Arditi di Castelvetere e Rossi confermano di aver perfettamente udito la precisazione.
- Il Consigliere Tesoriere, a questo punto, invita il Consigliere Cerè a impugnare, per falso, il verbale, assumendosene tutte le relative responsabilità.

Prende la parola il Presidente il quale, come già detto nella precedente adunanza, non intende dare corpo e seguito a discussioni di questo genere e invita i Consiglieri a chiudere ogni discussione sull'argomento.

Il Presidente, alla luce delle dichiarazioni del Consigliere Segretario e dei Consiglieri Arditi di Castelvetere e Rossi ritiene che ogni ulteriore discussione sarebbe sterile e ultronea.

Audizione Avv. (omiss	sis) – parere n. 1166/.	ΙU
-----------------------	-------------------------	----

(omissis)

Proc. disc. n. 8045 nei confronti dell'Avv. (omissis)

(omissis)

Proc. disc. n. 7993 nei confronti dell'Avv. (omissis)

(omissis)

Pratiche disciplinari

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza si è proceduto all'esame collegiale delle singole proposte di archiviazione (n.64) e di apertura di procedimento disciplinare (n.2).

(omissis)

Pareri su note di onorari

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi 33 pareri su note di onorari:

(omissis)